

Codice A1618A

D.D. 8 maggio 2024, n. 326

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Società Agricola Pignata Società Semplice (P.IVA: omissis) - Località: Sanfrè (CN), loc. Acatte.**



**ATTO DD 326/A1618A/2024**

**DEL 08/05/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Società Agricola Pignata Società Semplice (P.IVA: *omissis*) - Località: Sanfrè (CN), loc. Acatte.

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 29/12/2023 prot. n. 189798 è pervenuta nuova istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata da Giorgio Giuseppe Pignata (C.F. *omissis*) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Pignata S.S. (P. IVA *omissis*) con sede legale in Strada Caporali 17 – 12030 Caramagna Piemonte (CN), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4.992 kW in località Acatte nel Comune di Sanfrè (CN);

- le superfici interessate sono individuate catastalmente sul Foglio 17 del NCT del Comune di Sanfrè, particelle n.ri 37, 39, 40, 45, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 201, 204, 207, 220, 224, 232;

- nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di competenza comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.LGS. n. 28/2011, in data 29/01/2024 (prot. n. 16461) il Comune di Sanfrè ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. e ha convocato la prima seduta della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 in modalità sincrona per il giorno 12/02/2024, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e di acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso e pareri necessari al completamento dell'iter autorizzativo, tenuto conto della presenza di un analogo impianto fotovoltaico posto nelle immediate adiacenze e attualmente in fase di richiesta di autorizzazione;

- in data 15/04/2024 (prot. n. 70142) il Comune di Sanfrè ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/1990 in modalità asincrona per il giorno 10/05/2024;

## 2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie totale di 68.800 m<sup>2</sup>, tutti non boscati e con movimenti terra pari a 1.740 m<sup>3</sup>;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989, 10/2024 e 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 17223 del 30/01/2024 con cui è stata trasmessa la convocazione della conferenza di servizi al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, al fine di acquisire le valutazioni di competenza in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

## 4. VISTI:

- il parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 16/02/2024 prot. n. 29074, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- i documenti integrativi presentati dal proponente a seguito della prima conferenza di servizi e trasmessi dal Comune di Sanfrè in data 15/04/2024 (prot. n. 70142);

## 5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale. L'importo della cauzione è pari a € 2.000 per ogni ettaro di terreno trasformato e comunque non inferiore a € 1.000. Tenuto conto che la superficie dell'intervento è pari a 6,88 ha, l'importo della cauzione è pari a € 13.760,00.

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/1989 s.m.i., modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento;

- il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.LGS. 28/2011 il titolare Procedura Abilitativa Semplificata è il Comune di Sanfrè; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del perfezionamento della PAS;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

#### *determina*

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società Agricola Pignata S.S. (P. IVA *omissis*) con sede legale in Strada Caporali 17 – 12030 Caramagna Piemonte (CN), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4.992 kW in località Acatte nel Comune di Sanfrè (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente sul Foglio 17 del NCT del Comune di Sanfrè, particelle n.ri 37, 39, 40, 45, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 201, 204, 207, 220, 224, 232.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 189798 del 29/12/2023 e ns. prot. n. 70142 del 15/04/2024) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al

presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- ha validità di **36 mesi** a partire dalla data di perfezionamento della PAS; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.LGS. 152/06, qualora applicabili;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'**inizio dei lavori** 30 giorni prima del loro inizio effettivo a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestali territorialmente competente. Il Settore scrivente provvederà a predisporre e trasmettere l'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della cauzione tramite il sito internet PiemontePAY. Si comunica, inoltre, che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda

effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- dovrà comunicare la data di **fine lavori** entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestali territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Sanfrè unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo.

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo  
[tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it)  
[tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it)*

Cuneo, li'

Prot. n. (\*) /A1816A

Classificazione: 7/13.160.70 – ATZV/ 1202/2024C

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

**COMUNE DI SANFRE'**

[sanfre@cert.ruparpiemonte.it](mailto:sanfre@cert.ruparpiemonte.it)

Alla Direzione A1600A

**Settore Tecnico Piemonte Sud**

A1618A

1

OGGETTO: D. Lgs. 387/2003 – L.R. 45/1989  
Istante: **Soc. Agricola Pignata società semplice**  
Comune: **Sanfrè**  
Località: **frazione Acatte**  
**Progetto di installazione di un impianto fotovoltaico a terra.**

In riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi del 12/02/2024 presso il Comune di Sanfrè (pervenuta per tramite del Settore Tecnico Piemonte Sud con nota del 1/02/2024, ns.prot. 5242), per l'esame del progetto indicato in oggetto, in merito alla procedura di autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 14-ter della L. 241/1990, si comunica quanto segue.

Considerato il contesto in esame, l'istruttoria tecnico - geologica sul progetto presentato, si esprime – per quanto di competenza - **parere favorevole**, esclusivamente in merito agli aspetti idrogeologici (l'autorizzazione finale è di competenza del Settore Tecnico Piemonte Sud), ai sensi della Legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i., per la realizzazione di un "Impianto fotovoltaico a terra", in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, alla **Soc. Agricola Pignata società semplice**, sulla base delle indagini condotte dai professionisti, sui terreni come negli elaborati di progetto, che si conservano agli atti, nel comune di Sanfrè (CN), in località frazione Acatte, per una superficie totale stimata di circa **68.800 mq.** e circa **940 mc.** di movimenti terra come da indicazioni



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo  
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

progettuali. I lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1) *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto (a firma del Ing. Geol. Alberto del Zotto);*
- 2) *nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989;*
- 3) *dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto stabilmente inerbita di almeno 4 m. alla scarpata cartografata in "classe IIa", nell'estratto carta di sintesi del P.R.G.C.;*
- 4) *sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;*
- 5) *a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbita tramite semine di specie idonee, tali semine, se necessario, dovranno essere ripetute sino ad attecchimento del cotico erboso.*

Si precisa come prima dell'autorizzazione finale dovrà essere chiarita la superficie effettivamente coinvolta dal progetto, quindi se confermata come in istanza pari a 68.800 mq., oppure a 70.400 mq. come descritto in relazione geologico – tecnica di progetto.

2

Si ricorda che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Si rimanda al rilascio dell'atto autorizzativo del Settore Tecnico Piemonte Sud per gli aspetti generali e di tipo forestale ai sensi della L.R. 45/1989.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o eventuali ulteriori pareri rispetto al procedimento in oggetto, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente di Settore

*Ing. Monica Amadori*

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1bis del d.lgs. 82/2005)*



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo  
**tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it**  
**tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it***

ref: Marco Rozio  
Luca Salsotto